

**D.d.s. 20 dicembre 2023 - n. 20444**  
**Estensione del periodo di divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visti:

- l'art. 137 comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 che prevede un apposito regolamento regionale per la disciplina della pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti;
- il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 «Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda»;

Richiamato l'art. 4 comma 1 del r.r. 5/2013 che fissa il periodo di divieto di cattura della specie Coregone lavarello dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno;

Rilevato che negli ultimi anni le condizioni climatiche che hanno caratterizzato il periodo autunnale e di inizio inverno, hanno determinato un ritardo nella deposizione delle uova di Coregone nelle acque del lago di Garda e che l'andamento climatico attuale lascia presumere analoghe condizioni anche nel corso della corrente stagione;

Considerato che qualora si verificasse il ritardo della frega del Coregone lavarello, l'attuale termine del periodo di divieto di cattura determinerebbe conseguenze negative sulla riproduzione della specie, considerata la facilità di cattura dei riproduttori che durante la frega si aggregano sotto riva in aree di facile accesso per i pescatori;

Ritenuto necessario, sulla scorta dei precedenti provvedimenti di posticipo dell'apertura del Coregone lavarello nel lago di Garda, fissare precauzionalmente l'estensione del periodo di divieto di pesca fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024, riservandosi la facoltà di una rideterminazione del termine nel caso si verificassero le condizioni climatiche per il raggiungimento del picco e la conclusione delle fasi di frega prima del giorno fissato;

Preso atto che l'argomento è stato discusso con Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento condividendo l'adozione di analoghi provvedimenti di estensione del periodo di divieto di pesca del Coregone lavarello fino al 31 gennaio 2024 in tutto il lago di Garda;

Visti:

- l'art. 7 comma 2 del r.r. 5/2013 che prevede la possibilità di variare i periodi di divieto di pesca delle diverse specie per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri inter ed intraspecifici;
- l'art. 8 che individua la tipologia di attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica con particolare riferimento al bilancino e all'amettiera per Coregone;

Precisato che il divieto è da intendersi per tutte le tecniche di cattura previste dal r.r. 5/2013 per la pesca nel lago di Garda, sia relativamente alla pesca dilettantistica che professionale;

Dato atto che il provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte ed è concluso prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il provvedimento stesso;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.g.r. del 13 luglio 2023 n. XII/628 «IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2023», con la quale, nell'allegato A, è stato affidato al dott. Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di estendere sino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 il divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda con eventuale rideterminazione della data nel caso si verificassero le condizioni climatiche per il raggiungimento del picco e delle fasi conclusive di frega prima del termine fissato;

3. di vietare la cattura e la detenzione del Coregone sia da parte del pescatore dilettantistico che professionale sino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024;

4. di vietare l'utilizzo del bilancino e dell'amettiera per Coregone sino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024;

5. di stabilire che l'utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della pesca alle altre specie, è consentita fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 purché al di fuori delle zone di frega del Coregone lavarello e non in vicinanza delle rive;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, al Corpo di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle Associazioni di pesca riconosciute;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Enzo Galbiati